

Milano, 22 Maggio 2012

Servizio Idrico Integrato

Stato di attuazione della L.R. 21/2010: Infrazione comunitaria e investimenti

Lo sviluppo infrastrutturale del servizio idrico integrato previsto negli anni scorsi è insufficiente rispetto agli obblighi normativi ed alle effettive necessità, soprattutto con riguardo alla depurazione. Molti agglomerati lombardi non sono conformi alle direttive comunitarie in materia.

Questo è quanto contenuto nella relazione, di cui alla DGR 3257 del 04.04.2012, sullo stato di attuazione della legge regionale 21/2010 sul servizio idrico integrato. ⁽¹⁾ Tale relazione al momento è agli atti della Commissione VIII e sarà presentata successivamente in Consiglio Regionale.

L'infrazione comunitaria

E' stata attivata dalla Comunità Europea una procedura di infrazione, la n. 2009/2034, relativa agli agglomerati⁽²⁾ >10.000 A.E. (Abitanti Equivalenti)⁽³⁾ in area sensibile che non risultano conformi a quanto previsto dalla [Direttiva 271/91/CE](#), in tema di depurazione.

In data 25/05/2011 con lettera di "Parere motivato" la CE comprendeva 55 agglomerati lombardi. (Il Parere motivato è l'ultima fase della procedura che precede l'esame della Corte di Giustizia europea al fine dell'emissione della condanna).

In seguito al monitoraggio completato a fine 2011, risultavano ancora non pienamente conformi alla direttiva 36 agglomerati lombardi.

Per ottenere l'archiviazione della procedura, per ogni agglomerato occorre documentare l'avvenuto collaudo delle opere realizzate al fine di raggiungere la conformità alla direttiva CE (completamento reti fognarie, collettamenti e/o impianti depurazione).

La procedura di infrazione quindi obbliga ad una programmazione certa finalizzata al superamento nel breve periodo di tutte le insufficienze infrastrutturali.

⁽¹⁾ La legge regionale (art. 51 bis L.R. 21/2010) prevede la presentazione al Consiglio Regionale, da parte della Giunta, di una relazione annuale idonea a fornire risposte documentate sugli aspetti caratterizzanti la nuova organizzazione: la costituzione degli Uffici d'Ambito, l'approvazione dei piani d'ambito, la determinazione della tariffa, l'integrazione dei servizi, la partecipazione degli Enti Locali alla Consulta dei Comuni, la realizzazione degli investimenti, l'erogazione di contributi e incentivi regionali.

⁽²⁾ "agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale (art. 2 comma 4 direttiva 271/91/CE)

⁽³⁾ "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno (art. 2 comma 6 direttiva 271/91/CE)

Lo stato attuale del problema

La Corte di Giustizia Europea sta per concludere le procedure di infrazione e stanno quindi per essere emesse le condanne: occorrerà (per ottenere la sospensione del pagamento dell'infrazione) mettere in programma una massa significativa di investimenti che dovranno essere conclusi entro il 2015.

La sanzione europea:

Potrebbe essere quantificata in "una tantum"

Penale:

Oltre alla sanzione occorre prevedere la penalità per ogni eventuale giorno di ritardo nella realizzazione delle opere richieste.

Il costo degli interventi:

circa 300 gli interventi assolutamente prioritari, di cui al momento solo 190 programmati nei Piani d'Ambito, per un costo complessivo totale di circa **600 milioni di euro**.

Il numero degli agglomerati in infrazione:

36

Gli investimenti infrastrutturali ed il rispetto del patto di stabilità interno

Il fabbisogno infrastrutturale, così come risulta dalla relazione sullo stato di attuazione della L.R. 21/2010, stimato dalla programmazione d'Ambito delle AATO (2004 e anni successivi) e ripreso dalla Regione nel Piano di Tutela delle Acque (2006) ammontava a circa 6,4 miliardi di euro, di cui 2,6 miliardi per il comparto acquedottistico e 3,8 miliardi per quello della depurazione (fognature, collettamento e depurazione).

Dalla relazione emerge inoltre che il principale programma di investimenti cofinanziato da Regione Lombardia tramite l'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", stipulato nel 2002, ha finanziato una quota parte di questi investimenti pari a 681 milioni di euro, cifra importante che ha, però, coperto solo poco più del 10% del fabbisogno infrastrutturale stimato per la Lombardia. Si attesta quindi *"un forte scarto esistente tra le risorse finora impiegate nella realizzazione di reti e impianti e il fabbisogno stimato"*.

Ma le società che operano nel settore (quasi tutte le aziende che operano in Lombardia hanno affidamenti in house) e le aziende speciali a cui è stata affidata la gestione del servizio (novità introdotta dalla L.R. 21/2010), si trovano a dover affrontare un duplice problema: l'obbligo alla realizzazione urgente per lo meno degli investimenti previsti dall'infrazione comunitaria ed il "rispetto del patto di stabilità interno".

DECRETO LEGGE N. 138/2011 così come convertito in Legge n. 148/2011

Art. 4 comma 14

Le società cosiddette "in house" affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

**NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 1 DEL 24.01.2012,
così come convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012**

Dal 1° gennaio del 2013 saranno assoggettate ai vincoli del Patto di stabilità anche le aziende speciali e le istituzioni. La regola estende a queste realtà le previsioni già contenute nella normativa sulle società partecipate che gestiscono in house servizi pubblici locali di rilevanza economica. L'estensione del Patto non si applica ad aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e farmacie. Pienamente ricompresi gli altri settori, compreso il servizio idrico integrato.

Il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, all'art. 25 (*Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali*), punto 1, lettera a) comma 5, prevede:

5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

Al punto 2 dello stesso articolo prevede inoltre:

2. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie";

IL REGOLAMENTO

Per applicare l'estensione del Patto di stabilità a queste realtà occorre un regolamento attuativo del ministero dell'Economia (di concerto con Affari regionali e Interno), che va emanato entro il 30 ottobre 2012. Il regolamento è anche lo strumento con cui attuare l'applicazione del Patto di stabilità alle società in house, prevista fin dal 2008 con DL 112/2008 convertito in legge 133/2008 e successive modificazioni. Finora, però, i problemi applicativi legati all'estensione dei vincoli a realtà con bilanci e organizzazioni diverse rispetto agli enti locali hanno bloccato il decreto attuativo.

Rischio conseguente: blocco degli investimenti (difficoltà per le aziende speciali nel trasferire fondi agli operatori del settore, limite all'indebitamento per le società che operano in house).

LE PROPOSTE DEL GRUPPO CONSILIARE PD

I Consiglieri Regionali del Gruppo Consiliare PD in data 23 Aprile 2012 hanno presentato al Presidente della Commissione VIII richiesta di audizione delle aziende speciali e delle società che operano nel settore “in house”, affinché possano esporre le criticità e quantificare le preoccupanti ripercussioni sugli investimenti, di quanto previsto dalle recenti normative.

Sarà inoltre cura del Gruppo Consiliare PD promuovere con atto formale l’impegno di Regione Lombardia, in sede di conferenza Stato-Regioni, al fine di richiedere l’annullamento dell’applicazione della norma che prevede l’applicazione del Patto di Stabilità Interno, in relazione al servizio idrico integrato.

Di queste problematiche e della complessità del tema “acqua bene comune” si parlerà durante l’incontro promosso dal Gruppo Consiliare PD

“ACQUA 2.0 – *Quale futuro tra fabbisogno alimentare e sviluppo?*”

Sabato 26 Maggio 2012 ore 09,30

Milano – P.zza Duca d’Aosta, 3

Grattacielo Pirelli – Auditorium “Giorgio Gaber”

a cui vi invitiamo ad essere partecipi.

IL CAPOGRUPPO CONSILIARE

Luca Gaffuri

I CONSIGLIERI REGIONALI

Fabrizio Santantonio

Agostino Alloni

Gian Antonio Girelli

Giovanni Pavesi

Francesco Prina

Enrico Brambilla